

COMMISSIONE X

TRASPORTI E AVIAZIONE CIVILE — POSTE E TELECOMUNICAZIONI
MARINA MERCANTILE

C.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 8 FEBBRAIO 1968

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SAMMARTINO

INDICE	PAG.	PAG.
Congedi:		
PRESIDENTE	955	
Comunicazione del Presidente:		
PRESIDENTE	955	
Proposta di legge (Discussione e approvazione):		
Senatori DERIU e DE LUCA ANGELO: Sovvenzioni alle ferrovie concesse in Sardegna per l'esecuzione di lavori di razionalizzazione e di provvista di materiali (Approvata dalla VII Commissione permanente del Senato) (4340)	956	
PRESIDENTE	956, 957	
PIRASTU	956	
REALE GIUSEPPE, <i>Relatore</i>	956	
Disegno di legge (Discussione e approvazione):		
Disposizioni finanziarie a favore delle ferrovie Schio-Rocchette-Asiago e Thiene-Rocchette-Arsiero (Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato) (4592)	957	
PRESIDENTE, <i>Relatore</i>	957	
Proposta di legge (Discussione e approvazione):		
Senatori BATTAGLIA ed altri: Interpretazione autentica dell'articolo 20 della legge 21 novembre 1955, n. 1108, relativa alle concessioni di viaggio sulle ferrovie dello Stato (Approvata dalla VII Commissione permanente del Senato) (4132)	958	
PRESIDENTE	958	
SINESIO, <i>Relatore</i>	958	
Proposta di legge (Discussione e approvazione):		
CANESTRARI ed altri: Modifiche alle leggi 2 marzo 1963, n. 307, e 14 dicembre 1965, n. 1367, concernenti il personale delle agenzie e degli uffici locali postelegrafonici (4300)	959	
PRESIDENTE	959	
CAVALLARO NICOLA, <i>Relatore</i>	959	
Votazione segreta:		
PRESIDENTE	964	

La seduta comincia alle 17,05.

AMADEI GIUSEPPE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Belci e Fortini.

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che, per la discussione dei provvedimenti all'ordine del giorno della seduta odierna, il deputato Bianchi Gerardo sostituisce il deputato Iozzelli.

IV LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'8 FEBBRAIO 1968

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei senatori Deriu e De Luca Angelo: Sovvenzioni alle ferrovie concesse in Sardegna per l'esecuzione di lavori di razionalizzazione e di provvista di materiali. (Approvata dalla VII Commissione permanente del Senato) (4340).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei senatori DERIU e DE LUCA ANGELO: « Sovvenzioni alle ferrovie concesse in Sardegna per l'esecuzione di lavori di razionalizzazione e di provvista di materiali ».

Tale proposta di legge è stata approvata dalla VII Commissione permanente del Senato della Repubblica nella seduta del 26 luglio 1967.

Comunico, inoltre, che la V Commissione bilancio e partecipazioni statali, ha espresso parere favorevole.

Il Relatore onorevole Reale Giuseppe ha facoltà di svolgere la sua relazione.

REALE GIUSEPPE, *Relatore*. Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli Colleghi, la proposta di legge in discussione, già approvata dal Senato, consta di un solo articolo, per la verità molto lungo, e riguarda sovvenzione alle ferrovie concesse in Sardegna per l'esecuzione di lavori di razionalizzazione e di provvista del materiale.

È da tener presente, innanzitutto, che per quanto riguarda la società Ferrovie complementari della Sardegna e le società Strade ferrate sarde a suo tempo fu formulato un piano generale di ammodernamento, che agli inizi prevedeva la somma di lire 7 miliardi 986 milioni. Naturalmente la somma è da intendersi al netto dei recuperi. In quella sede, nella redazione, cioè, di questo piano generale di ammodernamento, furono stabiliti vari tempi di esecuzione di lavori. Così, fu prevista la esecuzione immediata di un gruppo di lavori per 5 miliardi 623 milioni, venendo rinviata a tempi successivi la successiva opera di potenziamento per le stesse ferrovie.

Desidero qui dire subito che in questo primo gruppo era prevista anche la realizzazione, migliorata, della stazione di Alghero. Successivamente, durante i lavori del primo gruppo, venne dichiarato eseguibile un secondo gruppo, questa volta per un importo di 22 miliardi e 53 milioni. In questo secondo tempo venne prevista la variante alla stazione di Nuoro, ma non fu eseguito alcun lavoro alla stazione di Alghero.

In un terzo gruppo di lavori, furono poi previsti lavori di sistemazione di passaggi a livello e lavori di manutenzione straordinaria. Tutte queste spese vennero poste a carico dell'esercizio e quindi furono incluse nel passivo del piano finanziario.

Venne, successivamente accolta in parte la richiesta delle società ed approvato un ultimo gruppo di opere, tra cui un tronco di penetrazione in Cagliari e lo spostamento degli impianti generali della stessa stazione.

Anche questa volta la stazione di Alghero restò non realizzata; non solo, ma furono esclusi molti altri lavori relativi alla costruzione o al miglioramento di case cantoniere.

Questi i precedenti della situazione. Attualmente è all'esame del Ministero un programma di ristrutturazione delle ferrovie. I due terzi, delle ferrovie sarde sono ferrovie concesse. Tuttavia una ristrutturazione oggi non corrisponde più a quanto stabilito nel 1952, in quanto sono emerse esigenze nuove. In particolare, si pone la necessità di integrare le esistenti disposizioni con una norma che consenta di inserire la revisione delle sovvenzioni nel piano finanziario attualmente in via di formazione.

La proposta del senatore Deriu avanza la possibilità che siano incluse nel piano finanziario le quote di ammortamento e gli interessi relativi alla spesa per lavori e provviste, che, comunque, restano a carico della società concessionaria in quanto non coperte da contributi statali e dalle quote di sovvenzioni destinate al servizio di ammortamento ed interessi di spesa, nonché alla spesa per lavori e provviste che si rendano necessarie in conseguenza di nuove organizzazioni dei servizi.

Questa, la sostanza della proposta sottoposta al nostro esame. E poiché questi servizi sostitutivi, soprattutto automobilistici, non possono trovare attuazione se non approvati dal Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile e poiché ancora resta salva la preoccupazione di carattere economico, in quanto non vi sono oneri particolari, il relatore si permette di chiedere alla Commissione l'approvazione della proposta di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro, aperta la discussione generale.

PIRASTU. Noi consideriamo questo provvedimento alla stregua di una bombola di ossigeno da portare al capezzale di un corpo in pericolo di vita. È questo il motivo per cui la proposta di legge è stata approvata alla unanimità al Senato.

Riaffermiamo in questa sede che è necessario ed urgente fare uscire da questo stato di pericolo di vita il sistema delle ferrovie a scartamento ridotto in Sardegna ed avviare a soluzione permanente il problema, con la modifica della gestione, e cioè la statizzazione, ed un piano di potenziamento che sia ispirato fundamentalmente alle finalità di utilità sociale per quanto riguarda il sistema dei trasporti nell'isola.

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

L'onorevole Relatore e l'onorevole Ministro non hanno nulla da aggiungere.

Do lettura dell'articolo unico della proposta di legge:

ARTICOLO UNICO.

Nel piano finanziario da formularsi per la revisione delle sovvenzioni ordinarie di esercizio della « Società ferrovie complementari della Sardegna » e della « Società strade ferrate sarde », a norma dell'articolo 8 della legge 2 agosto 1952, n. 1221, dell'articolo 2 del regio decreto-legge 14 ottobre 1932, n. 1496, possono essere incluse le quote di ammortamento ed interessi relative alla spesa per lavori e provviste che, comunque, restano a carico della Società concessionaria in quanto non coperte da contributi statali e dalle quote di sovvenzione destinate al servizio di ammortamento ed interessi di spesa, nonché alla spesa per lavori e provviste che si rendano necessarie in conseguenza di nuove organizzazioni dei servizi debitamente approvate dal Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile.

Possono altresì essere incluse nei piani finanziari, oltre che le autolinee sostitutive dei servizi ferroviari, le autolinee integrative formanti con le prime, a giudizio del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, organico raggruppamento nelle zone di originaria influenza delle ferrovie.

Le quote della sovvenzione di esercizio attribuite ai lavori e alle provviste di cui sopra possono essere messe a disposizione per operazioni finanziarie ai sensi dell'articolo 35 e seguenti del testo unico 9 maggio 1912, n. 1447.

Trattandosi di articolo unico e non essendovi emendamenti, la proposta di legge sarà votata direttamente a scrutinio segreto, in fine di seduta.

Discussione del disegno di legge: Disposizioni a favore delle ferrovie Schio-Rocchette-Asiago e Thiene-Rocchette-Arsiero (Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato) (4592).

PRESIDENTE, *Relatore*. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disposizioni finanziarie a favore delle ferrovie Schio-Rocchette-Asiago e Thiene-Rocchette-Arsiero ».

Tale disegno di legge - sul quale io stesso riferirò brevemente - è stato approvato dalla VII Commissione permanente del Senato, nella seduta del 15 novembre 1967.

Ricordo agli onorevoli colleghi la legge 2 agosto 1952, n. 1221, concernente provvedimenti per l'esercizio e il potenziamento delle ferrovie e altre linee di trasporto in regime di compartecipazione. Nell'articolo 2 di detta legge è stabilito che, per adeguare alle mutate condizioni economiche dell'esercizio, le ferrovie, le tramvie, le filovie extra-urbane, le funivie, e via dicendo, le sovvenzioni di esercizio accordate con gli atti di concessioni possono essere variate entro determinati limiti e, precisamente, 800 mila lire a chilometro, durante il periodo di lavori di ammodernamento e, 600 mila, dopo il termine dei medesimi ed in ogni altro caso previsto dallo stesso articolo della legge.

L'ultimo comma di tale articolo 2 prescrive che l'adeguamento delle sovvenzioni oltre i limiti stabiliti deve essere effettuato per legge.

In base a tale norma, la Società veneta per la costruzione e l'esercizio di ferrovie secondarie italiane, concessionaria delle ferrovie in titolo alla legge, ha chiesto fin dal 1963 l'applicazione di queste provvidenze, previste dalla legge stessa, ai fini della trasformazione dei propri servizi di linea in autoservizi gestiti dalla stessa società. La commissione interministeriale, all'uopo creata, trovando fondata la domanda, ha dato parere favorevole, così motivato: « ... che i servizi ferroviari sulle linee Schio-Rocchette-Asiago e Thiene-Rocchette-Arsiero vengano senz'altro sostituiti definitivamente mediante servizi automobilistici, ai sensi dell'articolo 1 della legge; che nessuna sovvenzione dovrà corrispondersi per l'esercizio così trasformato a partire dal 1° gennaio 1964; che per il periodo di svolgimento dell'esercizio ferroviario, cioè dal 1° luglio 1952 al 31 dicembre 1963, dovrà essere, invece, corrisposta una sovvenzione di esercizio di lire 79 milioni 032 mila 600, pari

a 1.578.700 per ognuno dei 50,125 chilometri di esercizio ».

All'onere dei 910 milioni, che comporta la spesa di questo disegno di legge, si farà fronte con il recupero di uguale somma dai sussidi integrativi concessi per l'esercizio delle ferrovie stesse, negli anni 1952-63.

La Commissione V (Bilancio e partecipazioni statali), ha espresso su questo disegno di legge parere favorevole. Anche per questa ragione, che ci lascia tranquilli per quanto concerne l'aspetto finanziario, io invito la Commissione ad approvare il disegno di legge.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Poiché nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa. Passiamo agli articoli.

Non essendo stati presentati emendamenti, li leggo e li pongo successivamente in votazione:

ART. 1.

Per l'esercizio delle ferrovie Schio-Rocchette-Asiago e Thiene-Rocchette-Arsiero, il limite massimo di sovvenzione stabilito in lire 600.000 a chilometro dall'articolo 2 della legge 2 agosto 1952, n. 1221, è elevato a lire 1.570.100 a chilometro per il periodo dal 1° luglio 1952 al 31 dicembre 1963, e, cioè, sino alla data di attuazione del piano di trasformazione in autoservizi delle ferrovie medesime in conformità del voto 31 ottobre 1963, n. 269/A, espresso dalla Commissione istituita a norma della legge 2 agosto 1952, n. 1221.

(È approvato).

ART. 2.

All'onere di lire 910 milioni derivante dall'applicazione del precedente articolo 1 si fa fronte con il recupero per eguale somma dei sussidi integrativi concessi per l'esercizio delle ferrovie stesse dal 1° luglio 1952 al 31 dicembre 1963 ai sensi dell'articolo 27 del regio decreto-legge 29 luglio 1938, n. 1121, convertito nella legge 3 gennaio 1939, n. 58.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, la variazione di bilancio dipendente dall'attuazione della presente legge.

(È approvato).

Il disegno di legge, nel suo complesso, sarà votato a scrutinio segreto, in fine di seduta.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei senatori Battaglia ed altri: Interpretazione autentica dell'articolo 20 della legge 21 novembre 1955, n. 1108, relativa alle concessioni di viaggio sulle ferrovie dello Stato (Approvata dalla VII Commissione permanente del Senato) (4132).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei senatori BATTAGLIA, CHIARELL e MASSOBRIO: « Interpretazione autentica dell'articolo 20 della legge 21 novembre 1955, n. 1108, relativa alle concessioni di viaggio sulle ferrovie dello Stato ».

Su tale proposta di legge, dell'onorevole senatore Battaglia ed altri, approvata dalla VII Commissione permanente del Senato, la Commissione V (Bilancio e partecipazioni statali) ha espresso parere favorevole.

L'onorevole Sinesio ha facoltà di svolgere la sua relazione.

Ricordo, per altro, che il provvedimento era stato assegnato originariamente in sede referente e, in questa sede, il Relatore ha già svolto la sua relazione nella seduta del 12 luglio 1967.

SINESIO, *Relatore*. Mi rifaccio alla relazione svolta in sede referente.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Poiché nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa.

Do lettura dell'articolo unico della proposta di legge:

ARTICOLO UNICO.

La lettera a) dell'articolo 20 legge 21 novembre 1955, n. 1108, agli effetti di una più precisa e chiara interpretazione, è sostituita dalla seguente:

« a) al personale che dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e dall'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione abbia fatto o faccia passaggio ad altre Amministrazioni dello Stato, nonché alle rispettive famiglie.

Il trattamento stabilito nella lettera precedente, è ammesso se il personale ha prestatato servizio nell'Amministrazione di origine per un periodo minimo di 10 anni ».

Trattandosi di articolo unico e non essendovi emendamenti, verrà votato direttamente a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Canestrari ed altri: Modifiche alle leggi 2 marzo 1963, n. 307, e 14 dicembre 1965, n. 1376, concernenti il personale delle agenzie e degli uffici locali postelegrafonici (4300).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati CANESTRARI, ARMATO e MANCINI ANTONIO: « Modifiche alle leggi 2 marzo 1963, n. 307, e 14 dicembre 1965, n. 1376, concernenti il personale delle agenzie e degli uffici locali postelegrafonici ».

Ricordo che il provvedimento originariamente era stato assegnato in sede referente.

Ricordo, altresì, che lo stesso proponente, onorevole Canestrari — il quale, già nella seduta, in sede referente, del 24 gennaio ultimo scorso, aveva presentato tutta una serie di emendamenti (che fin d'allora sono stati distribuiti ciclostilati a tutti gli onorevoli colleghi) — questa mattina, sempre in sede referente, ha proposto la soppressione dell'articolo 13, incontrando il consenso di tutta la Commissione e permettendo l'accoglimento della richiesta di passaggio in sede legislativa.

Comunico, peraltro, che la Commissione bilancio ha espresso parere favorevole su tale nuovo testo.

L'onorevole Cavallaro Nicola ha facoltà di svolgere la sua relazione.

CAVALLARO NICOLA, *Relatore*. Sono favorevole alla nuova formulazione della proposta di legge, così come risulta dagli emendamenti proposti dall'onorevole Canestrari e ne propongo l'approvazione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli.

Agli articoli 1 e 2 non sono proposti emendamenti e quindi li leggo e li pongo successivamente in votazione:

ART. 1.

Il secondo comma dell'articolo 18 della legge 2 marzo 1963, n. 307, è sostituito dal seguente:

« I primi ufficiali sono applicati negli uffici locali di gruppo A e B dove, oltre alle mansioni di cui al primo comma, coadiuvano i Direttori nell'espletamento della loro funzione e li sostituiscono in caso di assenza o di impedimento ».

(È approvato).

ART. 2.

Fra il terzo e quarto comma dell'articolo 18 della legge 2 marzo 1963, n. 307 è inserito il seguente:

« I Dirigenti degli uffici locali che osservano l'orario ininterrotto dei servizi al pubblico, attuando il doppio turno, sono coadiuvati, oltretutto dal primo ufficiale od ufficiale delegato, da un secondo ufficiale delegato ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 3:

« Il primo comma dell'articolo 19 della legge 2 marzo 1963, n. 307, è sostituito dal seguente:

« Il personale della carriera ausiliaria svolge il servizio di recapito, trasporto e scambio degli effetti postali e quello di ricevitoria ».

Il comma undicesimo del predetto articolo 19 è sostituito dal seguente:

« Gli agenti di secondo e terza classe, ove occorra, possono essere addetti al recapito dei telegrammi ed espressi ».

L'onorevole Canestrari propone di sostituire il secondo comma con il seguente altro:

« Il comma undecimo del predetto articolo 19 è sostituito dal seguente:

« I direttori provinciali hanno facoltà di affidare le mansioni di recapito dei telegrammi e degli espressi agli agenti di 2^a e 3^a classe, a prescindere dal limite di età, previo accertamento medico di idoneità alle mansioni stesse ».

Pongo successivamente in votazione:

il primo comma;

(È approvato).

l'emendamento sostitutivo del secondo comma;

(È approvato).

l'intero articolo 3, così come risulta modificato dall'emendamento testé approvato:

ART. 3.

Il primo comma dell'articolo 19 della legge 2 marzo 1963, n. 307, è sostituito dal seguente:

« Il personale della carriera ausiliaria svolge il servizio di recapito, trasporto e scambio degli effetti postali e quello di ricevitoria ».

Il comma undecimo del predetto articolo 19 è sostituito dal seguente:

« I direttori provinciali hanno facoltà di affidare le mansioni di recapito dei telegrammi e degli espressi agli agenti di 2^a e 3^a classe, a prescindere dal limite di età, previo accertamento medico di idoneità alle mansioni stesse ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 4:

« L'articolo 29 della legge 2 marzo 1963, n. 307, è sostituito dal seguente:

« I posti di direttore di ufficio locale di gruppo *E* sono conferiti:

a) per tre quarti dei posti disponibili mediante concorso per titoli al quale sono ammessi a partecipare gli ufficiali di prima classe della carriera esecutiva del personale degli uffici locali, che alla data di pubblicazione del decreto che indice il concorso, abbiano compiuto in tale qualifica tre anni di effettivo servizio.

Fra i titoli vengono particolarmente valutate le mansioni di reggente di ufficio locale, di titolare o reggente di agenzia e di ufficiale delegato;

b) per un quarto dei posti disponibili mediante concorso speciale a mezzo colloquio vertente sui servizi di istituto dell'Amministrazione postelegrafonica, al quale possono partecipare gli ufficiali di prima classe della carriera esecutiva del personale degli uffici locali.

Per l'ammissione ai concorsi gli aspiranti debbono essere in possesso del titolo di studio di licenza di scuola media inferiore e non aver riportato, anche una sola volta, nell'ultimo triennio, un giudizio complessivo inferiore a buono.

Per l'espletamento e la definizione del concorso di cui al punto *a*) si applicano le disposizioni previste nei precedenti articoli 22-25 e 27 secondo comma.

Per l'espletamento e la definizione del concorso di cui al punto *b*) si applicano le disposizioni previste dall'articolo 21, commi quarto, quinto, sesto, settimo e degli articoli 22 e 25 ».

L'onorevole Canestrari propone di sostituirlo con il seguente:

ART. 4.

L'articolo 29 della legge 2 marzo 1963, n. 307, è sostituito dal seguente:

« I posti disponibili di direttore di ufficio locale di gruppo *E* sono conferiti:

1) per un quarto dei posti mediante concorso per esami, al quale sono ammessi a par-

tecipare gli ufficiali di 1^a classe della carriera esecutiva del personale degli uffici locali, che alla data di pubblicazione del decreto che indice il concorso abbiano compiuto otto anni di effettivo servizio nella carriera di appartenenza. La frazione di un posto superiore alla metà si computa come posto intero.

Ove, in base a tale ripartizione, non sia possibile assegnare almeno un posto al concorso, tutti i posti disponibili sono conferiti ai sensi del successivo n. 2.

Il concorso per esami si effettua con l'osservanza delle disposizioni dell'articolo 187 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e degli articoli 21, 22 e 25 della presente legge, in quanto compatibili con il succitato articolo 187;

2) per tre quarti dei posti mediante concorso per titoli, al quale sono ammessi a partecipare gli ufficiali di 1^a classe della carriera esecutiva del personale degli uffici locali che, alla data di pubblicazione del decreto che indice il concorso, abbiano compiuto in tale qualifica 3 anni di servizio effettivo.

Fra i titoli vengono particolarmente valutate le mansioni di titolare di agenzia, di reggente di ufficio locale o di agenzia e di ufficiale delegato.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere in possesso del titolo di studio di licenza di scuola media inferiore e non aver riportato anche una sola volta, nell'ultimo triennio, un giudizio complessivo inferiore a "buono".

Per l'espletamento e la definizione del concorso si applicano le disposizioni previste nei precedenti articoli 22, 25 e 27, secondo comma ».

Pongo in votazione l'articolo sostitutivo.

(È approvato).

L'onorevole Canestrari propone di aggiungere il seguente articolo 4-*bis*:

ART. 4-*bis*.

All'articolo 53 della legge 2 marzo 1963, n. 307, è aggiunto il seguente comma:

« Per i trasferimenti negli uffici di gruppo *D* e di gruppo *B* hanno la precedenza assoluta i direttori di ufficio locale che rivestono le qualifiche corrispondenti ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

IV LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'8 FEBBRAIO 1968

Do lettura dell'articolo 5:

« Il secondo comma dell'articolo 54 della legge 2 marzo 1963, n. 307, è sostituito dal seguente:

” Nel caso di classificazione di un ufficio locale al gruppo superiore, il direttore può rimanere nello stesso ufficio locale in attesa che questo venga messo a concorso, purché il direttore stesso abbia titolo a parteciparvi. In deroga a quanto previsto dal quinto comma del precedente articolo 25, il direttore medesimo ha titolo preferenziale nella assegnazione dell'ufficio cui è preposto qualora risulti nella graduatoria, tra i vincitori ” ».

Do lettura dell'articolo sostitutivo dell'onorevole Canestrari:

ART. 5.

Il secondo comma dell'articolo 54 della legge 2 marzo 1963, n. 307, è sostituito dal seguente:

« Nel caso di classificazione di un'agenzia, di un ufficio locale di gruppo *D* o di gruppo *B* al gruppo superiore, il titolare od il direttore può rimanere nello stesso ufficio in attesa che questo venga messo a concorso, purché il direttore od il titolare abbia titolo a parteciparvi ».

Pongo in votazione l'articolo sostitutivo.
(È approvato).

Do lettura dell'articolo 6:

« Tra il primo e il secondo comma dell'articolo 61 della legge 2 marzo 1963, n. 307 è inserito il seguente:

” I novanta giorni di cui al comma precedente non si interrompono quando abbia luogo una sospensione della reggenza per congedo ordinario e straordinario, nonché per i primi trenta giorni di malattia ” ».

L'onorevole Canestrari propone di sostituirlo con il seguente:

ART. 6.

Tra il primo e il secondo comma dell'articolo 61 della legge 2 marzo 1963, n. 307, è inserito il seguente comma:

« Il diritto all'indennità di reggenza di cui al precedente comma non si perde, ed il periodo di 90 giorni per acquisire tale diritto non s'interrompe, quando abbia avuto luogo una interruzione della reggenza per congedo ordinario e straordinario ».

Pongo in votazione l'articolo sostitutivo.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 7:

« Il primo comma dell'articolo 64 della legge 2 marzo 1963, n. 307, è sostituito dal seguente:

” Le direzioni provinciali debbono tenere un elenco in cui sono iscritti, in ordine di presentazione della domanda, coloro i quali, possedendo i requisiti previsti dal presente articolo, intendano sostituire, ove si renda necessario, gli agenti addetti al recapito, allo scambio degli effetti postali ed ai servizi di ricevitoria durante le assenze per congedo, malattia od altro legittimo impedimento degli stessi ” ».

L'onorevole Canestrari propone di aggiungere, dopo le parole: « allo scambio », le altre: « e trasporto ».

Non essendovi altri emendamenti, pongo successivamente in votazione:

l'emendamento aggiuntivo Canestrari:
(È approvato).

l'intero articolo 7, come risulta modificato dall'emendamento testé approvato:

ART. 7.

Il primo comma dell'articolo 64 della legge 2 marzo 1963, n. 307, è sostituito dal seguente:

« Le direzioni provinciali debbono tenere un elenco in cui sono iscritti, in ordine di presentazione della domanda, coloro i quali, possedendo i requisiti previsti dal presente articolo, intendano sostituire, ove si renda necessario, gli agenti addetti al recapito, allo scambio e trasporto degli effetti postali ed ai servizi di ricevitoria durante le assenze per congedo, malattia od altro legittimo impedimento degli stessi ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 8:

« L'articolo 75 della legge 2 marzo 1963, n. 307, è sostituito dal seguente:

” Il personale, già in servizio al 30 settembre 1952 con le qualifiche di cui all'articolo 97 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, inquadrato nei ruoli del personale degli uffici locali di cui alla legge 2 marzo 1963, n. 307, è ammesso agli scrutini di anzianità congiunta al

IV LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'8 FEBBRAIO 1968

merito ed ai concorsi previsti dalla medesima legge n. 307 purché in possesso del titolo di studio di grado immediatamente inferiore a quello richiesto ».

L'onorevole Canestrari propone di sostituirlo con il seguente:

ART. 8.

Per cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale, già in servizio al 30 settembre 1952 con le qualifiche di cui all'articolo 97 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, inquadrato nei ruoli del personale degli uffici locali di cui alla legge 2 marzo 1963, n. 307, è ammesso agli scrutini di anzianità congiunta al merito ed ai concorsi previsti dalla medesima legge n. 307, purché in possesso del titolo di studio di grado immediatamente inferiore a quello richiesto.

Pongo in votazione l'articolo sostitutivo.
(È approvato).

Do lettura dell'articolo 9 :

« I procaccia con obbligazione personale, licenziati nel triennio precedente alla entrata in vigore della presente legge o che dovranno essere licenziati in conseguenza della soppressione o trasformazione del servizio loro affidato, sono inquadrati nel ruolo del personale della carriera ausiliaria degli uffici locali in deroga al limite di età e sempreché siano in possesso degli altri requisiti richiesti ».

L'onorevole Canestrari propone di sostituirlo con il seguente:

ART. 9.

I procaccia con obbligazione personale licenziati nel triennio precedente alla entrata in vigore della presente legge e che abbiano prestato con tale qualifica almeno tre anni di servizio, sono inquadrati, utilizzando i posti che si renderanno disponibili dal 1° gennaio 1969, nel ruolo del personale della carriera ausiliaria degli uffici locali in deroga al limite di età e sempreché siano in possesso del titolo di studio e degli altri requisiti richiesti.

La disposizione di cui al precedente comma si applica anche ai procaccia con obbligazione personale, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, e che dovranno essere licenziati in conseguenza della soppressione o della trasformazione del servizio loro affidato, purché abbiano presta-

to almeno tre anni di servizio alla data del licenziamento, nel limite del 5 per cento dei posti disponibili.

Pongo in votazione l'articolo sostitutivo.
(È approvato).

Do lettura dell'articolo 10:

« L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è autorizzata a bandire un concorso per titoli per il conferimento dei posti di ufficiale di terza classe della carriera del personale esecutivo degli uffici locali che si renderanno vacanti, nei quadri A e B del ruolo della carriera esecutiva del personale anzidetto, dal 7 agosto 1967 al 6 agosto 1968, in dipendenza di collocamenti a riposo d'ufficio.

Al concorso predetto sono ammessi a partecipare:

a) il personale della carriera ausiliaria degli uffici locali munito del titolo di studio di scuola media inferiore;

b) gli ufficiali giornalieri, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, che avevano titolo di partecipare, e non vi hanno preso parte, al concorso previsto dall'articolo 2 della legge 28 giugno 1965, n. 832, ovvero avendo partecipato al concorso medesimo ne sono stati esclusi per non aver presentato la documentazione richiesta entro il termine di tempo prescritto; l'ammissione al concorso avverrà nei modi ed alle condizioni previsti dalla medesima legge 832 ».

L'onorevole Canestrari propone di aggiungere, al primo comma, dopo le parole: « concorsi per titoli », le altre: « ed esami ».

Pongo successivamente in votazione:

l'emendamento aggiuntivo Canestrari;
(È approvato).

l'intero articolo 10, come risulta modificato dall'emendamento testé approvato:

ART. 10.

L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è autorizzata a bandire un concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di ufficiale di terza classe della carriera del personale esecutivo degli uffici locali che si renderanno vacanti, nei quadri A e B del ruolo della carriera esecutiva del personale anzidetto, dal 7 agosto 1967 al 6 agosto 1968, in dipendenza di collocamenti a riposo d'ufficio.

Al concorso predetto sono ammessi a partecipare:

a) il personale della carriera ausiliaria degli uffici locali munito del titolo di studio di scuola media inferiore;

b) gli ufficiali giornalieri, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, che avevano titolo di partecipare, e non vi hanno preso parte, al concorso previsto dall'articolo 2 della legge 26 giugno 1965, n. 832, ovvero, avendo partecipato al concorso medesimo, ne sono stati esclusi per non aver presentato la documentazione richiesta entro il termine di tempo prescritto; l'ammissione al concorso avverrà nei modi ed alle condizioni previsti dalla medesima legge 832.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 11:

« I posti che si renderanno disponibili nel ruolo della carriera del personale ausiliario degli uffici locali, a seguito dell'espletamento del concorso di cui al precedente articolo 9, potranno essere conferiti mediante concorso per titoli, in deroga al limite di età, riservato:

a) ai sostituti-reggenti di zone vacanti che si trovavano in servizio, con tale qualifica, alla data del 31 ottobre 1964;

b) ai portalettere-reggenti che avevano titolo a partecipare al concorso di cui all'articolo 3 della legge 26 giugno 1965, n. 832, e non vi presero parte, nonché a coloro che, pur avendo partecipato al predetto concorso ne furono esclusi per non avere presentato nei termini prescritti la documentazione richiesta ».

L'onorevole Canestrari propone di sostituirlo con il seguente altro:

ART. 11.

I posti che si renderanno disponibili nel ruolo della carriera del personale ausiliario degli uffici locali, a seguito dell'espletamento del concorso di cui al precedente articolo 11, potranno essere conferiti mediante concorso per titoli alla qualifica iniziale del ruolo stesso, riservato:

a) ai sostituti reggenti di zone vacanti che si trovavano in servizio, con tale qualifica, alla data del 31 ottobre 1964 e che siano in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge;

b) ai portalettere reggenti in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, che avevano titolo a partecipare al concorso

di cui all'articolo 3 della legge 26 giugno 1965, n. 832, e non vi presero parte, nonché a coloro che, pur avendo partecipato al predetto concorso, ne furono esclusi per non aver presentato nei termini prescritti la documentazione richiesta.

Per partecipare al concorso di cui al precedente comma gli aspiranti devono possedere tutti i requisiti prescritti dall'articolo 36 della legge 2 marzo 1963, n. 307, ad eccezione di quello dell'età.

Pongo in votazione l'articolo sostitutivo.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 12:

« Ai primi ufficiali, promossi direttori di gruppo *D* ai sensi dell'articolo 30 della legge 2 marzo 1963, n. 307, a domanda è applicabile la norma di cui all'articolo 53 secondo comma della succitata legge n. 307.

I vincitori di concorso per posti di primo ufficiale, qualora i posti messi a concorso siano occupati da direttori di gruppo *D* ai sensi del precedente comma, possono essere preposti a posti di direttore di gruppo *E* o *D* ».

L'onorevole Canestrari ne propone la soppressione. Metto quindi in votazione il suo mantenimento.

(Non è approvato).

Do lettura dell'articolo 13:

« Il primo comma dell'articolo 3 della legge 14 dicembre 1965, n. 1376, è sostituito dal seguente:

« Per esigenze di servizio di carattere eccezionale degli uffici principali, di quelli locali e delle agenzie delle poste e telecomunicazioni, degli uffici telefonici interurbani e delle officine telefoniche interurbane e delle stazioni e delle officine telefoniche dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, nella ricorrenza delle feste natalizie e pasquali durante i mesi di giugno, luglio, agosto e settembre, i Direttori provinciali delle poste e delle telecomunicazioni ed i Capi degli ispettorati di zona dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, nel limite dei contingenti fissati di volta in volta, rispettivamente dal Direttore generale delle poste e delle telecomunicazioni e dal Direttore generale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici possono procedere ad assunzione di personale straordinario da applicare a mansioni delle carriere esecutive ed ausiliarie ».

Anche di quest'articolo l'onorevole Canestrari propone la soppressione ed io metto, quindi, in votazione il suo mantenimento.

(Non è approvato).

L'onorevole Canestrari, infine, propone il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 14.

In deroga al disposto dell'articolo 3 della legge 2 marzo 1963, n. 307, la classificazione degli uffici locali e delle agenzie dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per il quinquennio 1° aprile 1968-31 marzo 1973 è effettuata sulla base dei punteggi stabiliti dall'articolo 69 della predetta legge, secondo i criteri previsti dalla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1960, n. 1816.

Sino a quando non entrerà in vigore il regolamento di esecuzione previsto dall'articolo 100 della legge 2 marzo 1963, n. 307, i punteggi ed i criteri di cui al precedente comma saranno applicati per la classificazione degli uffici locali e delle agenzie istituiti dopo il 1° luglio 1961.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

La proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sui provvedimenti esaminati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico i risultati della votazione:

Proposta di legge dei senatori DERIU e DE LUCA ANGELO: « Sovvenzioni alle ferrovie concesse in Sardegna per l'esecuzione di lavori di razionalizzazione e di provvista di materiali » (Approvata dalla VII Commissione permanente del Senato) (4340).

Presenti e votanti	26
Maggioranza	14
Voti favorevoli	26
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Disegno di legge: « Disposizioni finanziarie a favore delle ferrovie Schio-Rocchette-

Asiago e Thiene-Rocchette-Arsiero. » (Approvata dalla VII Commissione permanente del Senato) (4592).

Presenti e votanti	26
Maggioranza	14
Voti favorevoli	26
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Proposta di legge del senatore BATTAGLIA ed altri: « Interpretazione autentica dell'articolo 20 della legge 21 novembre 1955, n. 1108, relativo alle concessioni di viaggio sulle ferrovie dello Stato » (Approvata dalla VII Commissione permanente del Senato) (4132).

Presenti e votanti	26
Maggioranza	14
Voti favorevoli	26
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Proposta di legge degli onorevoli CANESTRARI ed altri: « Modifiche alle leggi 2 marzo 1963, n. 307 e 14 dicembre 1965, n. 1376, concernenti il personale delle agenzie e degli uffici locali postelegrafonici » (4300).

Presenti e votanti	26
Maggioranza	14
Voti favorevoli	26
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Alba, Amadei Giuseppe, Amodio, Armato, Baldani Guerra, Battistella, Bianchi Gerardo, Bigi, Calvaresi, Canestrari, Cappugi, Cavallo Nicola, De Capua, Fiumanò, Franco Raffaele, Giachini, Golinelli, Macchiavelli, Mancini Antonio, Manenti, Marchesi, Pirastu, Reale Giuseppe, Rubeo, Sammartino, Sinesio.

Sono in congedo:

Belci e Fortini.

La seduta termina alle 19.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO MACCANICO